

Rep. N.

Ministero dell'Interno

Dipartimento della Pubblica Sicurezza

OGGETTO: Contratto in forma pubblica amministrativa, a seguito di procedura di gara d'appalto esperita ai sensi dell'articolo 55 del D. Lgs.vo 50 del 18 aprile 2016, realizzata mediante ricorso al "Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione", avente ad oggetto l'"aggiornamento tecnologico del Building Management System (BMS) e dei sottosistemi monitorati del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli (CEN) ed adeguamento tecnologico del Building Management System (BMS) e dei sottosistemi monitorati del Centro Unico Backup di Bari (CUB), con connessa formazione e relativi servizi di assistenza e manutenzione preventiva, adeguativa/evolutiva e correttiva a guasto, nonché di help desk, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2021, addì ____ del mese di _____ in Roma, la Dott.ssa _____, Ufficiale Rogante del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, come da Decreto del Capo della Polizia – Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, datato 4 novembre 2020 – prot. N. 0063813, riceve il presente contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs.vo n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii, da:

1) La dr.ssa Clara Vaccaro, agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nella sua qualità di Direttore Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, la quale dichiara che l'Amministrazione rappresentata è iscritta alla partita fiscale n. 80202230589;

2) Il Sig. _____ nato a _____, residente a _____, in qualità di _____ della Società "_____" con sede in _____ in Via _____, partita IVA _____, con attività esercitata dal _____ "_____", come risulta anche dal certificato rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura di _____.

Sigla: sm

Classifica: P.387.21.A.BIS

PRESO ATTO

- della gravissima emergenza sanitaria da “COVID-19”, come riconosciuta e disciplinata ufficialmente con le fonti normative progressivamente emanate dagli Organi di Governo, che qui si intendono richiamate;
- delle persistenti disposizioni intese a limitare i contatti diretti tra le persone, al fine di prevenire il rischio di una sempre temuta recrudescenza dell’epidemia;
- della specifica disposizione, dettata dalla lettera o), comma 9, del D.P.C.M. 03/11/2020, secondo cui: “nell’ambito delle pubbliche Amministrazioni le riunioni si svolgono in modalità a distanza”.

PREMESSO CHE:

- a) l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza, con determina a contrarre Prot. n. 45044 del 28.05.2021, ha manifestato l’intendimento di avviare una procedura ad evidenza pubblica, ai sensi dell’articolo 55 del D. Lgs.vo n. 50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., realizzata mediante ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione”, per l’ “aggiornamento tecnologico del Building Management System (BMS) e dei sottosistemi monitorati del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli (CEN) ed adeguamento tecnologico del Building Management System (BMS) e dei sottosistemi monitorati del Centro Unico Backup di Bari (CUB), con connessa formazione e relativi servizi di assistenza e manutenzione preventiva, adeguativa/evolutiva e correttiva a guasto, nonché di help desk, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”;
- b) l’Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato ha all’uopo predisposto un articolato capitolato tecnico ed ha fissato in complessivi € **547.782,00**, IVA esclusa, l’importo da porre a base d’asta di una procedura di gara aperta da svolgere con ricorso al “Sistema Dinamico di Acquisizione della Pubblica Amministrazione (SDAPA)”, di cui all’articolo 55 del D.Lgs.vo n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., da aggiudicare con il criterio del “minor prezzo”, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, del menzionato decreto legislativo;
- c) l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza ha proceduto, mediante apposita lettera d’invito del _____, trasmessa in modalità telematica, ad invitare le Società già ammesse al “Sistema Dinamico di Acquisizione” per le “categorie merceologiche”

oggetto della procedura e per la “classe di ammissione” determinata dalla Stazione appaltante;

- d) sono pervenute nr. ___ offerte e l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, preso atto della proposta di aggiudicazione formulata dalla Commissione Ministeriale nella seduta del __/__/____, è venuta nella determinazione di aggiudicare la fornitura di che trattasi alla Società/RTI “_____”, al prezzo di _____, cui sono da aggiungere Euro _____, per I.V.A. al 22%, per un valore massimo complessivo di Euro _____;
- e) il/la Società/RTI viene indicato per brevità “Impresa” ed il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - viene indicato con la parola "Amministrazione";

Tanto premesso si conviene e si stipula quanto segue:

Articolo 1

(Oggetto del contratto, descrizione della fornitura e importo contrattuale)

1.1 Oggetto del contratto

Il presente atto ha come oggetto l' “aggiornamento tecnologico del Building Management System (BMS) e dei sottosistemi monitorati del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli (CEN) ed adeguamento tecnologico del Building Management System (BMS) e dei sottosistemi monitorati del Centro Unico Backup di Bari (CUB), con connessa formazione e relativi servizi di assistenza e manutenzione preventiva, adeguativa/evolutiva e correttiva a guasto, nonché di help desk, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.

Le caratteristiche tecniche della fornitura dovranno essere in tutto conformi al presente contratto, nonché al capitolato tecnico ed all'offerta tecnico-economica dell'Impresa in data __/__/____, documenti che, benché non allegati e custoditi agli atti dell'Amministrazione, costituiscono anch'essi parte integrante del presente contratto.

1.2 Descrizione della fornitura:

Nello specifico, la fornitura si sostanzia nell'erogazione di:

- attività di aggiornamento tecnologico del “Building Management System (BMS)” e dei “sottosistemi” monitorati del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli;
- attività di adeguamento del “Building Management System” e dei “sottosistemi” monitorati del Centro Unico Backup (CUB) di Bari;
- fornitura di alcuni dispositivi per eventuali future espansioni:

- attività volte a garantire l'interoperabilità e la mutua gestione tra i “sistemi Building Management System (BMS)” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del Centro Unico Backup (CUB) di Bari;
- servizio di manutenzione per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi;
- servizio di “Help desk” per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi;
- formazione.

Le attività oggetto della presente fornitura dovranno essere “chiavi in mano”, e, pertanto, i “dispositivi” e i “sistemi” consegnati dall'Impresa all'Amministrazione dovranno essere perfettamente funzionanti, significando che si deve intendere compreso in fornitura tutto quanto necessario al corretto funzionamento degli stessi, anche se non è espressamente riportato nel capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.

1.3 Luoghi di esecuzione

Le attività della presente fornitura dovranno essere eseguite presso:

- il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, ubicato all'interno del Parco di Capodimonte;
- il Centro Unico Backup (CUB) di Bari, ubicato all'interno del Centro Polifunzionale della Polizia di Stato.

1.4 Importo contrattuale

L'ammontare complessivo del contratto è di € _____, cui sono da aggiungere € _____, per IVA al 22%, per un valore totale non superabile di € _____, come da unita tabella:

		Descrizione	Paragrafo	Unità di misura	Q.TA'	IMPORTO UNITARIO	IMPORTO TOTALE
Fornitura in opera apparati e Software	Fornitura in opera per CEN di Napoli	SmartX Server di EcoStruxure Building (AS-P)	3.2	un.	5		
		Kit accessori per AS-P	3.2	un.	5		
		SmartX Controller Modulo I/O (UI-16)	3.2	un.	3		
		base della morsettiera per UI-16 (TB-IO-W1)	3.2	Un	3		
		Quadri di regolazione	3.2	un.	4		
		Enterprise Server di EcoStruxure Building (SW-ES-10)	3.2	un.	1		
		Licenza software BMS Client/Workstation (SW-CLIENT-5)	3.2	un.	1		
		Enterprise Central (SW-EC-5)	3.5	un.	1		

		Sonda temperatura e umidità	3.2.1	un.	60		
		Rilevatore di liquidi	3.2.1	un.	10		
		Contatto magnetico	3.2.3	un.	12		
		Rilevatore di movimento a parete	3.2.3	un.	2		
		Rilevatore di movimento a soffitto	3.2.3	un.	2		
	Fornitura in opera per CUB di Bari	SmartX Server di EcoStruxure Building (AS-P)	3.3	un.	2		
		Kit accessori per AS-P	3.3	un.	2		
		Sonda temperatura e umidità	3.3.1	un.	60		
		Sonda temperatura e umidità	3.4	un.	10		
		SmartX Controller Modulo I/O (UI-16)	3.4	un.	2		
Fornitura dispositivi per future espansioni	Fornitura di ulteriori dispositivi per CEN e CUB	Kit accessori per UI-16	3.4	un.	2		
		Manutenzione preventiva e correttiva a guasto	4.1, 4.2	Mesi	36		
		Manutenzione evolutiva/adequativa	4.3	giornate specialista	50		
Servizi Professionali	Servizi Professionali per il CEN	Formazione	6	Giornate	7		
		Manutenzione preventiva e correttiva a guasto	4.1, 4.2	Mesi	36		
		Manutenzione evolutiva/adequativa	4.3	giornate specialista	50		
	Servizi Professionali per il CUB	Manutenzione preventiva e correttiva a guasto	4.1, 4.2	Mesi	36		
		Manutenzione evolutiva/adequativa	4.3	giornate specialista	50		
Totale offerta IVA esclusa							

L'Impresa dovrà fornire i dispositivi richiesti nuovi di fabbrica e costruiti con parti nuove, nonché con caratteristiche tecniche non inferiori a quelle indicate nel capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.

Per ciascuno apparato, oggetto di fornitura, l'Impresa è tenuta a fornire le relative "schede di dettaglio (data sheet)", nonché una copia della manualistica tecnica completa, edita dal produttore, in lingua italiana, ovvero, in subordine, qualora non prevista, in lingua inglese, in formato ".pdf". Sarà cura dell'Amministrazione disporre l'eventuale smaltimento di apparati vetusti dismessi a seguito della presente fornitura da effettuare a cura dell'Impresa senza oneri economici aggiuntivi.

Opzioni

1. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di operare modifiche, nonché varianti, del contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, previa autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi all'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.,

purché il valore della modifica, nonché variante, sia al di sotto di entrambi i valori di cui al comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo;

2. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di implementare la fornitura fino alla concorrenza massima di un quinto dell'importo contrattuale entro l'importo massimo complessivo stimato di € _____, IVA esclusa, che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità, ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni, in ossequio all'articolo 106, comma 12, del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii.;
3. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva la facoltà di esercitare la previsione di cui al disposto normativo dell'articolo 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., per una durata massima pari ad un'ulteriore annualità.
4. L'Amministrazione, entro la scadenza contrattuale, si riserva, altresì, la facoltà di disporre la proroga del servizio, ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., nella misura strettamente necessaria ed alle medesime o più favorevoli condizioni contrattuali, nelle more dello svolgimento e conclusione delle ordinarie procedure di scelta di un nuovo contraente.

Qualora l'Amministrazione voglia avvalersi delle opzioni di cui sopra è tenuta a darne comunicazione per iscritto alla controparte, prima della scadenza del contratto, mediante forma idonea a garantire data certa.

Il prezzo offerto è formulato in base a calcoli di propria convenienza, tutto incluso e nulla escluso. Esso, pertanto, è fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto.

Articolo 2

(Norme regolatrici del contratto)

Per il presente contratto vengono osservate le seguenti norme:

- a) la Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni);
- b) il Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni);
- c) le Condizioni Generali d'Oneri per gli acquisti e le lavorazioni dei materiali di vestiario, equipaggiamento, servizi generali e casermaggio per la Polizia di Stato, approvate con

Decreto del Ministro dell'Interno n. 999.9687.AG.II del 28 marzo 1953, registrato alla Corte dei Conti il 29 maggio 1953, per quanto applicabili;

- d) il Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 1992, n. 417, recante il Regolamento di amministrazione e di contabilità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza;
- e) il D.P.C.M 06/08/1997 n. 452, recante l'approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del Decreto Legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi;
- f) il Decreto Legislativo n.50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii., come integrato e corretto dal D. Lgs.vo 19/04/2017, n.56, entrato in vigore in data 20/05/2017, nonché dalla Legge 14/06/2019, n.55, di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 18/04/2019, n.32 (Codice degli Appalti), nonché dal Decreto Legge 16/07/2020, n. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120;
- g) il Decreto Legge 95/2012, convertito con Legge n. 135/2012;
- h) la Legge 24 dicembre 2007, n. 244, in materia di fatturazione elettronica;
- i) l'articolo 1 della Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità 2016);
- j) l'articolo 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29;
- k) il Regolamento (UE) 2016/679, come recepito dal decreto legislativo 10/8/2018, nr.101;
- l) le disposizioni previste dal Codice civile e dalle Leggi speciali, per quanto non espressamente regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai precedenti punti (a), (b), (c), (d), (e), (f) g), h), i), j) e k), in quanto compatibili con la Legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato.

L'Impresa contraente dichiara di conoscere e di accettare, in ogni loro parte, tutte le normative di cui ai predetti punti *a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) e l)*, che si intendono qui integralmente trascritte senza, peraltro, che siano allegate al contratto, ai sensi dell'articolo 99 del Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato.

Articolo 3

(Direttore dell'Esecuzione del Contratto e Responsabile di Progetto)

Ai sensi dell'art. 101, comma 1, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Amministrazione, **entro 10(dieci) giorni solari** dalla data di esecutività del presente contratto, provvederà a nominare un "Direttore dell'Esecuzione del contratto", con compiti di coordinamento, direzione e controllo

tecnico contabile dell'esecuzione del presente contratto in ossequio al disposto normativo di cui all'articolo 111, comma 2, del menzionato decreto legislativo, e di tale nomina verrà data comunicazione all'Impresa.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, congiuntamente con il Responsabile Unico del Procedimento, dovrà assicurare altresì la regolare esecuzione del contratto da parte dell'Impresa, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Entro la medesima data, l'Impresa dovrà nominare un "Responsabile Generale di Progetto (Project Manager)" con funzioni di unica interfaccia tecnico contabile con l'Amministrazione e di tale nomina dovrà essere data comunicazione all'Amministrazione.

Il suddetto "Responsabile Generale di Progetto" sarà incaricato di curare il coordinamento tecnico delle attività in fase di messa in esercizio, nonché di svolgere la funzione di unico referente nei confronti dell'Amministrazione.

In particolare, al "Responsabile Generale di Progetto" faranno capo gli adempimenti di seguito indicati:

- programmazione, organizzazione, coordinamento e monitoraggio del progetto;
- interfacciamento con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto;
- raccolta e controllo delle informazioni per la gestione della reportistica e delle penali;
- gestione del processo di fatturazione;
- gestione delle richieste, delle segnalazioni e delle problematiche sollevate dall'Amministrazione in merito all'erogazione dei servizi e delle forniture.

Il Responsabile di Progetto dovrà anticipare e porre rimedio a tutte le criticità che dovessero emergere nella gestione delle attività, provvedere alla tempestiva segnalazione all'Amministrazione di eventuali problematiche per le quali è richiesto l'intervento dell'Amministrazione stessa e garantire una costante ed efficace informazione all'Amministrazione sull'andamento del Contratto.

Articolo 4

(Validità contrattuale)

VALIDITA' CONTRATTUALE

La validità del presente atto negoziale decorrerà dalla data di ricevimento da parte dell'Impresa della comunicazione, da effettuare mediante PEC da parte dell'Amministrazione, successivamente

all'avvenuta approvazione del contratto e della sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi deputati al controllo di legittimità, fatta salva la formalizzazione della comunicazione di "esecuzione d'urgenza" di cui all'articolo 32, comma 8, del D.Lgs.vo n.50/2016 e ss.mm.ii., sostanziandosi in una progettualità garantita per complessivi 36 (trentasei mesi) decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità.

Articolo 4.bis

(“Kick-off meeting” – “Progetto Tecnico” - Aggiornamento tecnologico del “Building Management System” e dei “sottosistemi” monitorati del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli - Adeguamento del “Building Management System” dei “sottosistemi” monitorati del Centro Unico Backup (CUB) di Bari - Interoperabilità e mutua gestione tra i sistemi “Building Management System” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del Centro Unico Backup (CUB) di Bari – “Magazzino di scorta” - “Piano dei test” - Approntamento alla verifica funzionale di conformità – Verifica funzionale di conformità)

4.bis.1 - “Kick-off meeting”

L'Amministrazione, a decorrere dalla data di designazione del Direttore dell'Esecuzione del contratto di cui al precedente articolo 3, e con un preavviso di 7 (sette) giorni solari, provvederà, per il tramite dello stesso, ad organizzare un primo incontro (c.d. “kick-off meeting”) con il “Responsabile Generale di progetto”, di cui al medesimo articolo 3, redigendo un verbale finale recante la pianificazione e cronoprogramma delle attività e tempistiche successive, che si configura quale “avvio ai lavori”.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo da parte dell'Impresa comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

4.bis.2 – “Progetto Tecnico”

Entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data del verbale di cui al precedente Paragrafo 4.bis.1, attestante l'avvenuto “Kick-off meeting”, l'Impresa provvederà alla redazione e comunicazione di un “Progetto Tecnico” corredato della documentazione concernente la fornitura da porre in opera, dandone formale comunicazione all'Amministrazione, per tramite del Direttore dell'Esecuzione del contratto, a mezzo PEC.

L'approvazione del "Progetto Tecnico" sarà effettuata direttamente dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, di cui al precedente articolo 3, **entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni solari**, dall'avvenuta consegna dello stesso, con successiva comunicazione all'Impresa a mezzo PEC.

Nel caso in cui l'Amministrazione richieda l'integrazione o la modifica del "Progetto Tecnico", questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro **e non oltre il termine di 8 (otto) giorni solari** decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 8 (otto) giorni, qualora il suddetto "Progetto Tecnico" non sia ancora disponibile o non validato, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

La validazione del "Progetto Tecnico" sarà comunicata all'Impresa a mezzo PEC.

Il mancato rispetto dei termini indicati al precedente 1° e 3° comma comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

4.bis.3 – Aggiornamento tecnologico del BMS e dei sottosistemi monitorati del CEN di Napoli

Entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla comunicazione di avvenuta validazione del "Progetto Tecnico", di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, l'Impresa dovrà procedere alle attività di aggiornamento tecnologico del "Building Management System" del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e dei "sottosistemi" monitorati, così come dettagliatamente specificato nel Paragrafo 3, Sottoparagrafi 3.2, 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 e 3.2.4, del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.

L'Impresa, al fine di superare le attuali limitazioni tecnologiche del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, di monitorare ulteriori impianti e consentire l'interoperabilità con il "Building Management System" del Centro Unico di Backup di Bari, unificando il sistema di supervisione e gestione tra i due siti tecnologici, dovrà fornire in opera gli elementi necessari alla costituzione del "sistema BMS Ecostruxure Building Operation (EBO)" di "Schneider Electric", ad integrazione di quelli attualmente esistenti.

L'Impresa, sempre **entro il medesimo termine di 45 (quarantacinque) giorni solari** decorrenti dalla comunicazione della validazione del "Progetto Tecnico", di cui al precedente Paragrafo

4.bis.2, dovrà provvedere, previa consegna al piano, ad installare, configurare ed avviare a “regola d’arte”, i dispositivi oggetto di fornitura, fornendo tutti gli accessori necessari al riguardo, nel rispetto delle prescrizioni e modalità di cui ai sopraindicati Sottoparagrafi del capitolato tecnico. Si specifica che gli schemi logici e funzionali proposti devono intendersi come indicativi e non vincolanti dal punto di vista installativo.

Gli schemi definitivi dovranno essere specificati in maniera puntuale e consolidati in fase di redazione del “Progetto Tecnico”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2.

Relativamente all’installazione e configurazione di tutto il “software” previsto in fornitura, si specifica che le “macchine virtuali” utili a tal fine saranno create e messe a disposizione dall’Amministrazione sfruttando gli apparati e l’infrastruttura esistente al Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, previa acquisizione, da parte dell’Impresa, in sede di redazione del “Progetto Tecnico”, di tutte le informazioni in tal senso utili e necessarie.

L’Impresa dovrà dare formale comunicazione all’Amministrazione, per tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, a mezzo PEC, dell’avvenuto completamento di tale attività, tramite relativo “attestato”.

Il mancato rispetto dei termini indicati comporterà l’applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

4.bis.4 – Adeguamento del “Building Management System” e dei “sottosistemi” monitorati del Centro Unico di Backup di Bari

Entro il medesimo termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla comunicazione della validazione del “Progetto Tecnico”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, l’Impresa dovrà procedere alle attività di adeguamento del “Building Management System” e dei “sottosistemi” monitorati del Centro Unico di Backup di Bari.

Nello specifico, l’Impresa dovrà provvedere ad espletare le attività, dettagliatamente specificate nel Paragrafo 3, Sottoparagrafo 3.3, 3.3.1 e 3.3.2, del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale, e di seguito riepilogate:

- > sostituzione delle sonde di temperatura con sonde per la rivelazione di temperatura e umidità;
- > adeguamento del sistema di rivelazione fumi.

L’Impresa dovrà dare formale comunicazione all’Amministrazione, per tramite del Direttore dell’esecuzione del contratto, a mezzo PEC, del completamento di tale attività, tramite relativo “attestato”.

Il mancato rispetto dei termini indicati comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

4.bis.5 – Interoperabilità e mutua gestione tra i sistemi “Building Management System” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del Centro Unico Backup (CUB) di Bari

Entro il medesimo termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla comunicazione della validazione del “Progetto Tecnico”, di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, l'Impresa dovrà assicurare la piena interoperabilità e mutua gestione tra i sistemi “Building Management System” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del Centro Unico Backup (CUB) di Bari, così come dettagliatamente specificato nel Paragrafo 3, Sottoparagrafo 3.5, del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.

Per “interoperabilità” e “mutua gestione” si intende non solo la mera acquisizione e comunicazione dei dati relativi alle due sedi (**le comunicazioni inter-siti devono essere opportunamente criptate**), ma anche la possibilità di monitorare e gestire i due “sistemi” con la medesima “interfaccia grafica” del “software EBO”, singolarmente e congiuntamente.

In particolare, sulla base del proprio profilo di autenticazione e dei relativi permessi, il generico operatore nella “*supervision zone*” dovrà/potrà:

- monitorare e gestire gli impianti e i “sistemi” relativi alla propria sede (es. Napoli);
- monitorare e gestire gli impianti e i “sistemi” relativi all'altra sede (es. Bari);
- avere su un'unica schermata la supervisione e gestione complessiva di tutti gli impianti e i “sistemi” relativi alle due sedi (Napoli e Bari).

Tanto premesso, è richiesto all'Impresa la fornitura, installazione e configurazione del seguente “software di Schneider Electric”:

ID	Descrizione	Quantità
19	Enterprise Central (SW-EC-5)	1

Relativamente all'installazione e configurazione di tutto il “software” previsto in fornitura, le “macchine virtuali”, utili a tal fine, saranno create e messe a disposizione dall'Amministrazione

sfruttando gli apparati e l'infrastruttura esistenti presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, previa acquisizione, da parte dell'Impresa, in sede di redazione del "Progetto Tecnico", di tutte le informazioni in tal senso utili e necessarie.

L'Impresa dovrà dare formale comunicazione all'Amministrazione, per tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, a mezzo PEC, del completamento di tale attività, tramite relativo "attestato".

Il mancato rispetto dei termini indicati comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

4.bis.6 – "Magazzino di scorta"

Entro il medesimo termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla comunicazione della validazione del "Progetto Tecnico", di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, l'Impresa, al fine di far fronte a eventuali future criticità e/o espansioni relativamente a porzioni volumetriche (anche parziali) da dover monitorare sia presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, sia presso il Centro Unico di Backup (CUB) di Bari, dovrà provvedere alla costituzione di un "Magazzino di scorta".

L'Impresa dovrà dotarsi, per **mera fornitura**, di ulteriori "sonde temperatura/umidità" della stessa tipologia di quelle richieste al Sottoparagrafo 3.2.1 del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale, e "moduli di I/O UI-16 di Schneider Electric", come di seguito riportato per tipologia e quantità:

- **TB-IO-W1**: base della morsettiera per UI-16;
- **PS-24V**: modulo di alimentazione;
- **TB-PS-W1**: basetta per alimentatore PS24.

Tipologia	Quantità
Sonda temperatura e umidità	10
SmartX Controller Modulo I/O (UI-16)	2
Kit Accessori per UI-16	2

Il "Magazzino di Scorta", dal punto di vista fisico, dovrà essere costituito presso locali messi a disposizione dall'Impresa, con oneri a suo totale carico.

Le componenti del "Magazzino" che, al termine della vigenza del presente atto negoziale, risultassero non impiegate, dovranno essere consegnate all'Amministrazione.

In alternativa, l'Amministrazione potrà richiedere all'Impresa di installare tali componenti residuali entro la scadenza del presente contratto.

L'Impresa dovrà dare formale comunicazione all'Amministrazione, per tramite del Direttore dell'esecuzione del contratto, a mezzo PEC, del completamento di tale attività, tramite relativo "attestato".

Il mancato rispetto dei termini indicati comporterà l'applicazione delle specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

4.bis.7 – "Piano dei test" - Approntamento alla verifica funzionale di conformità

Entro il medesimo termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dalla comunicazione della validazione del "Progetto Tecnico", di cui al precedente Paragrafo 4.bis.2, l'Impresa dovrà redigere un documento denominato "Piano dei test", contenente un efficiente programma di "test" e dettagliate procedure per controllare la perfetta funzionalità di tutta la fornitura e la loro corrispondenza ai requisiti imposti.

Tale "Piano dei test", che rappresenterà la base di tutte le attività di verifica funzionale di conformità della fornitura, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall'Amministrazione per mezzo del Direttore dell'Esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni solari dalla presentazione dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del "Piano dei Test" risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto "Piano dei Test" non sia ancora disponibile o la successiva verifica di conformità risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'esito di tale verifica sarà comunicato all'Impresa a mezzo PEC da parte dell'Amministrazione.

Entro il medesimo termine di 45 (quarantacinque) giorni solari decorrenti dal termine delle attività di cui ai Paragrafi 4.bis.3, 4.bis.4, 4.bis.5 e 4.bis.6, l'Impresa dovrà dare comunicazione scritta a mezzo PEC all'indirizzo dipps.600ccontrattiforniture@pecps.interno.it e/o con consegna a mano dell'approntamento alla verifica funzionale di conformità delle forniture.

Tale comunicazione dovrà essere corredata dal "Piano dei test" di cui sopra.

In considerazione della specificità dei dispositivi e software di “*Schneider Electric*” richiesti in fornitura, al fine di assicurare il pieno soddisfacimento delle esigenze dell'Amministrazione, l'Impresa dovrà garantire che le operazioni di programmazione, configurazione, utilizzo e messa in esercizio di essi siano svolte in concreto da **personale specializzato** e con **comprovata esperienza** sui sistemi “*Schneider Electric for Building Automation*” e, nello specifico, sul “sistema BMS *Ecostruxure Building Operation (EBO)*”.

Sarà cura del Direttore dell'Esecuzione del Contratto verificare, a fronte dei “curricula vitae” presentati in fase di procedura di gara, che le figure professionali effettivamente impiegate per le cennate attività siano in possesso dei requisiti e dell'esperienza richiesti.

Il mancato rispetto dei termini indicati ai commi 1 e 6 del presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

4.bis.8 - Verifica funzionale di conformità

La verifica funzionale di conformità della fornitura in argomento, sarà eseguita dal Direttore dell'Esecuzione del contratto/Commissione, **entro il successivo termine di 10 (dieci) giorni solari**, decorrenti dalla comunicazione di approntamento alla verifica di cui al precedente Paragrafo 4.bis.7.

La verifica di conformità sarà volta all'accertamento della corrispondenza della fornitura con quanto indicato nel capitolato tecnico che costituisce parte integrante del presente contratto, e sarà eseguita in conformità con le indicazioni del “Piano dei test”, oltre ad ogni prova e verifica che si riterrà necessaria.

A questo fine, l'Impresa dovrà fornire tutta l'assistenza necessaria e mettere a disposizione tutta la documentazione e i mezzi necessari per l'effettuazione delle verifiche che saranno ritenute opportune.

Tutte le verifiche previste nel corso della fornitura saranno effettuate alla presenza delle parti, se richiesto dall'Amministrazione.

Il certificato di verifica di conformità sarà sottoposto ad approvazione **entro il termine di 60 (sessanta) giorni** lavorativi da parte dell'Amministrazione, ai sensi dell'art. 102, comma 3, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. ii., che ne darà comunicazione all'Impresa, per mezzo PEC, **entro 30 (trenta) giorni** dalla data di avvenuta approvazione dello stesso.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 5

(Servizio di assistenza e manutenzione “preventiva”, “correttiva a guasto” ed “adeguativa/evolutiva” – Help desk – Servizio di formazione - Livelli di servizio)

L’Impresa, a decorrere dall’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.8, assicurerà, per l’intera vigenza contrattuale di 36 (trentasei) mesi, un servizio di assistenza e manutenzione “preventiva”, “correttiva a guasto” ed “adeguativa/evolutiva” sui “sistemi Building Management System” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli e del Centro Unico Backup (CUB) di Bari, nonchè su tutti gli elementi “hardware” e “software”, sia già esistenti che previsti nella presente fornitura, che li compongono.

Resta inteso, inoltre, che tutto il materiale oggetto di fornitura dovrà essere coperto da relativa **Garanzia** per un periodo di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data di positiva verifica funzionale di conformità, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.8.

5.1 – Servizio di manutenzione “preventiva” – “Report riepilogativo” dei controlli

L’Impresa, a decorrere dall’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.8 assicurerà, per l’intera vigenza contrattuale di 36 (trentasei) mesi, l’erogazione di un servizio di manutenzione “preventiva”, consistente nel complesso di operazioni da effettuarsi con cadenza fissa su tutti gli apparati costituenti il “sistema”, al fine di mantenere costante il livello di efficienza, prevenendo e limitando i malfunzionamenti e il fermo degli impianti.

Nello specifico, l’Impresa dovrà effettuare, in vigenza contrattuale, presso ognuna delle due sedi, una visita “on-site”, con **cadenza semestrale**, concordata con il Direttore dell’Esecuzione contrattuale, atta a verificare il buon funzionamento dei “sistemi”, ad effettuare eventuali operazioni di taratura, nonché ad aggiornare i “software” e i “firmware” dei “sistemi Building Management System” relativi a entrambi i siti tecnologici.

La prima visita di manutenzione preventiva dovrà essere effettuata **entro il termine di 30 (trenta) giorni a decorrere dall’avvio del servizio**.

Durante tali visite dovranno essere eseguiti i controlli periodici previsti dai produttori dei “sistemi”.

Di seguito, si riporta un elenco minimale e non esaustivo delle attività da effettuarsi:

- verifica generale delle “periferiche” e dei “gateway”;

- verifica di “comunicazione delle periferiche” con il “sistema BMS”;
- analisi del segnale di comunicazione sulla linea trasmissione “dati BMS”;
- esecuzione test diagnostici, in caso di riscontri non corretti;
- controllo alimentazioni e fusibili delle periferiche;
- verifica coerenza data e ora, di calendario, con il sistema di supervisione;
- prova di funzionamento e/o simulazione;
- controllo della ricezione degli allarmi provenienti dai rilevatori/sensori;
- verifica generale lettura valori dei sensori sui regolatori;
- installazione di aggiornamenti dei “firmware” degli apparati;
- installazione degli aggiornamenti dei “software di gestione”.

I controlli periodici dovranno essere eseguiti, previa accordo con il Direttore dell'Esecuzione del contratto, durante la settimana lavorativa, articolata in cinque giorni dal Lunedì al Venerdì, escluse le festività infrasettimanali.

Al termine di ciascuna visita semestrale, dovrà essere rilasciato all'Amministrazione un “**Report riepilogativo**” dei controlli, delle attività effettuate e delle eventuali criticità emerse.

Le eventuali anomalie, rilevate durante l'esecuzione delle attività di manutenzione “preventiva” dovranno essere eliminate e dovrà essere ripristinato il corretto funzionamento del “sistema”.

In caso di guasto di componenti, l'Impresa dovrà eseguire le attività previste per la manutenzione “correttiva a guasto”, di cui al successivo Paragrafo 5.2 (Servizio di manutenzione “correttiva a guasto”).

L'attività di “manutenzione preventiva” comprende, altresì, anche la fornitura di materiali di consumo e/o di usura, quali a titolo esemplificativo, minuta ferramenta, cavi, batterie tampone, etc..

Al termine delle predette visite, presso ognuna delle due sedi oggetto di fornitura, l'Impresa dovrà definire, congiuntamente al Direttore dell'Esecuzione del contratto, un modello denominato “**Report riepilogativo**” dei controlli, nel quale siano riportati almeno i seguenti dati:

- identificativo della sede presso la quale avviene la visita periodica;
- data;
- nome e cognome del tecnico/i incaricato/i dell'effettuazione dei controlli;
- elenco di tutti controlli eseguiti e relativo esito;

- campo note, in cui dovranno essere indicati eventuali anomalie rilevate, le azioni correttive intraprese, indicazioni per migliorare l'efficienza degli impianti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo);
- firma del tecnico incaricato;
- firma del Direttore dell'Esecuzione del contratto o di un incaricato dell'Amministrazione.

Il **“Report riepilogativo”** dei controlli dovrà essere consegnato al Direttore dell'Esecuzione del contratto entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo al periodo di riferimento.

Tale **“Report”** sarà sottoposto valutazione ed approvazione da parte del Direttore dell'Esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla presentazione dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del **“Report”** risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 5(cinque) giorni, qualora il suddetto **“Report”** non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l'Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell'intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

5.2 - Servizio di manutenzione “correttiva a guasto” – “Scheda di consuntivo intervento”

L'Impresa, a decorrere dall'avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.8 assicurerà, per l'intera vigenza contrattuale di 36 (trentasei) mesi, l'erogazione di un servizio di manutenzione “correttiva a guasto”, avente la finalità di ripristinare il “sistema” o “parti/unità” che abbiano cessato di soddisfare una condizione accettabile di funzionamento.

In caso di guasto o anomalia nel funzionamento degli impianti, l'Impresa è tenuta a intervenire “on-site” per eliminare le anomalie riscontrate, provvedendo alla riparazione e/o sostituzione delle parti/componenti non funzionanti.

Nella manutenzione “correttiva a guasto” sono incluse, oltre alla manodopera, tutte le opere e tutte le parti di ricambio necessarie a garantire il ripristino della piena funzionalità dei “sistemi”.

L'attività di manutenzione "correttiva a guasto" comprende, altresì, anche la fornitura di materiali di consumo e/o di usura, quali a titolo esemplificativo, minuta ferramenta, cavi, batterie tampone, etc..

Laddove sia necessario provvedere alla sostituzione di un "componente", lo stesso dovrà avere caratteristiche tecniche equivalenti o superiori a quello da sostituire.

La sostituzione delle "componenti" guaste non dovrà, in alcun caso, comportare oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.

Nel caso in cui il "componente" fornito in sostituzione abbia caratteristiche superiori a quello da sostituire (sostituzione migliorativa), l'attività dovrà essere concordata con il Direttore dell'Esecuzione contrattuale.

Al termine delle attività di manutenzione "correttiva a guasto", il Direttore dell'Esecuzione contrattuale attesterà l'avvenuta risoluzione del guasto.

La segnalazione delle richieste di manutenzione "correttiva a guasto" da parte dell'Amministrazione, per il tramite del Direttore dell'Esecuzione del contratto, avverrà in orario lavorativo, dalle 08.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì, mediante il "Punto di Contatto" di cui al successivo Paragrafo 5.5.

Di norma, gli interventi di riparazione, una volta iniziati, dovranno proseguire fino alla loro ultimazione.

L'intervento si considera concluso con il ripristino delle normali condizioni di efficienza e/o di sicurezza degli impianti.

Al termine degli interventi di manutenzione "correttiva a guasto", l'Impresa dovrà redigere e consegnare al Direttore dell'Esecuzione contrattuale la "**Scheda di consuntivo intervento**" che, compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal Responsabile di Progetto, dovrà essere consegnata al Direttore dell'Esecuzione del contratto entro il termine di 2 (due) giorni lavorativi successivi alla conclusione dell'attività richiesta.

In tale documento dovranno essere riportate almeno le seguenti informazioni, quali:

- riferimento richiesta intervento;
- descrizione dell'intervento e relativo esito;
- data e ora di inizio e di fine intervento;
- operatore/i che ha/hanno eseguito l'intervento;
- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

La “**Scheda di consuntivo intervento**” sarà sottoposta a valutazione e approvazione, mediante sottoscrizione da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto, entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla presentazione della stessa.

Nel caso in cui la valutazione della “**Scheda di consuntivo intervento**” risultasse negativa o insufficiente, questa dovrà essere nuovamente presentata per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora la suddetta “**Scheda di consuntivo intervento**” non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L’approvazione della “scheda di consuntivo intervento” da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto, con tutte le annotazioni in esso riportate, avrà valore di accettazione dell’avvenuta esecuzione delle attività eseguite dall’Impresa.

L’esecuzione degli interventi di manutenzione “correttiva a guasto” dovrà avvenire secondo le tempistiche indicate nel successivo Paragrafo 5.4 (Livelli di servizio), a pena di applicazione delle relative penali di cui al successivo articolo 11.

5.3 - Servizio di manutenzione adeguativa/evolutiva – “Rendiconto”

L’Impresa, a decorrere dall’avvenuta approvazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.8, assicurerà, per l’intera vigenza contrattuale di 36 (trentasei) mesi, l’erogazione di un servizio di manutenzione “adeguativa/evolutiva” che consta nell’erogazione, su richiesta, di nr. 50 (cinquanta) giornate lavorative, con figure professionali specifiche, di seguito “**giornate specialista**” per ciascuna sede. In particolare, l’Impresa dovrà assicurare, previa esplicita richiesta del Direttore dell’Esecuzione del contratto, l’erogazione di **nr. 50 (cinquanta) giornate specialista per ciascuna sede**, svolte da personale specializzato e con comprovata esperienza sul Sistema “BMS EBO” di “Schneider Electric”.

La “manutenzione evolutiva” consiste in attività di manutenzione del “software” e nell’introduzione di nuove “funzioni”, nella modifica di “funzioni” preesistenti o nella modifica di “interfacce grafiche” personalizzate del “software di supervisione” sulla base delle esigenze legate alla funzionalità degli “impianti” e dei “sistemi” presenti, nonché nell’integrazione nel

“sistema Building Management System” di nuovi “impianti/sistemi” da monitorare e nell’eventuale installazione/configurazione dei dispositivi per eventuali espansioni di cui al Sottoparagrafo 3.4 del capitolato tecnico, documento che, sebbene non allegato, costituisce parte integrante del presente atto negoziale.

Dovranno, inoltre, essere messe in atto nuove “funzioni” e/o la modifica di “funzioni” preesistenti, ove richieste da sopravvenuti obblighi normativi e/o legislativi.

Le singole giornate specialista dovranno essere erogate entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla relativa richiesta, per l’intera vigenza contrattuale.

Le giornate lavorative, nelle quali è richiesta la presenza “on-site” del suddetto personale qualificato, potranno essere svolte con le seguenti modalità:

- dal Lunedì al Venerdì, ad esclusione dei giorni festivi, nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 17.00 (8 ore lavorative + 1 ora di pausa);
oppure
- dal Lunedì al Venerdì, ad esclusione dei giorni festivi, nella fascia oraria 9.00 – 18.00 (8 ore lavorative + 1 ora di pausa).

La scelta della fascia oraria più idonea all’espletamento dell’attività sarà a discrezione dell’Amministrazione e verrà stabilita a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto in base alle esigenze dell’Ufficio utente.

Tali attività, potranno essere effettuate anche in coda alle attività di manutenzione “preventiva” e “correttiva a guasto”, ma dovranno persistere le esigenze di funzionalità degli impianti oggetto di manutenzione.

L’Impresa, per ciascuna giornata specialista effettuata, dovrà consegnare al Direttore dell’Esecuzione del contratto i nominativi del personale impiegato nell’espletamento del servizio stesso, al fine della successiva verifica ed attestazione, nonché della corrispondenza con quanto dichiarato e riscontrato in fase di offerta.

Eventuali modifiche alle suddette liste dei nominativi dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione del Direttore dell’Esecuzione del contratto, con riserva, in ogni caso, di accettazione o meno di una risorsa per una certa qualifica sulla base delle effettive capacità, esperienza e attitudini, al di là del suo profilo personale.

Al termine della singola “giornata specialista”, l’Impresa dovrà redigere e rilasciare all’Amministrazione un verbale sull’attività di manutenzione “adeguativa/evolutiva” svolta, denominato “**Rendiconto**”, che dovrà riportare almeno le seguenti informazioni:

- riferimento richiesta;
- descrizione dell’attività;
- data e ora di inizio e di fine attività;
- operatore/i che ha/hanno eseguito l’attività
- eventuali problematiche tecniche e/o operative riscontrate.

Entro il termine dei 5 (cinque) giorni successivi ad ogni semestre di riferimento dovrà essere compilato per l’Amministrazione, a cura del “Responsabile di Progetto”, in formato elettronico, un documento, denominato “**Rendiconto**”, riepilogativo delle giornate lavorative prestate con riferimento ai suddetti verbali, suddivise per figure professionali, con l’indicazione delle presenze rese dalle singole figure professionali nel relativo periodo di riferimento e le eventuali sostituzioni, che sarà poi soggetto a successiva approvazione da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto, ai fini della successiva liquidazione del corrispettivo.

Tale documento di “**Rendiconto**” sarà sottoposto a valutazione e approvazione, mediante sottoscrizione da parte del Direttore dell’Esecuzione del contratto, entro 5 (cinque) giorni solari decorrenti dalla presentazione della stessa.

Nel caso in cui la valutazione del documento di “**Rendiconto**” risultasse negativa o insufficiente, questa dovrà essere nuovamente presentata per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto documento di “rendiconto” non sia ancora disponibile o la successiva valutazione risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

A fronte di eventuali problematiche che dovessero presentarsi, il “**Rendiconto**” dovrà comprendere anche le relative proposte di risoluzione.

L'Amministrazione si riserva, comunque, per tutta la validità contrattuale, di richiedere documenti aggiuntivi contenenti ulteriori informazioni volte alla risoluzione delle eventuali problematiche.

Il mancato rispetto dei termini indicati nel presente Paragrafo, comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

5.4 -Livelli di servizio

5.4.1 – Manutenzione “preventiva”

L'Impresa dovrà garantire, per l'intera durata del contratto, i seguenti “livelli minimi” di servizio:

1. **Prima effettuazione dei controlli ed attività semestrali:** la prima visita deve essere effettuata entro 30 giorni dall'avvio del servizio.

Periodo di osservazione: una tantum.

2. **Effettuazione dei controlli ed attività semestrali:** le attività di manutenzione “preventiva” dovranno essere effettuate con cadenza semestrale a decorrere dalla prima effettuazione e comunque entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza del precedente periodo di osservazione.

Periodo di osservazione: semestrale.

Il mancato rispetto dei livelli di servizio sopra riportati comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

5.4.2 – “Manutenzione correttiva a guasto”

L'Impresa dovrà garantire, per l'intera durata del contratto, i seguenti “livelli minimi” di servizio:

Periodo di osservazione: semestrale.

Tipo di guasto	Descrizione	Tempo di intervento	Tempo di risoluzione guasto
Bloccante	Malfunzionamento che impedisce l'uso dell'intero sistema BMS di una delle due sedi o di una o più funzioni essenziali.	Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 120 minuti dalla chiamata per il 90% dei casi. Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 180 minuti dalla chiamata per il 10% dei casi	Entro 24 ore solari dalla chiamata per il 90% dei casi. Entro 30 ore solari dalla chiamata per il 10% dei casi.
Guasto non bloccante	Malfunzionamento che impedisce l'uso di funzionalità non essenziali o critiche del sistema BMS di una delle due sedi in condizioni tali per cui non si ha un effetto	Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro il giorno lavorativo successivo a quello della chiamata.	Entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata.

	penalizzante sull'operatività della sede.		
--	---	--	--

Il mancato rispetto dei livelli di servizio sopra riportati comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

5.4.3- “Manutenzione “adeguativa/evolutiva”

L'Impresa dovrà garantire, per l'intera durata del contratto, i seguenti “livelli minimi” di servizio:

Codice Lds	Livello di servizio	Metrica	Soglia di accettazione	Modalità di calcolo
Lds.01	Tempestività nella consegna del rendiconto delle attività svolte	Giorni	$X \leq 0$ giorni	Scostamento tra data effettiva di consegna e la data prevista del quinto giorno lavorativo successivo al semestre di riferimento: $X = \text{Data effettiva} - \text{Data prevista}$
Lds.02	Numero di risorse sostitutive su iniziativa del fornitore	Numero sostituzioni	$X \leq 5$ nel 1° semestre di riferimento $X \leq 2$ nei restanti periodi	Somma delle sostituzioni effettuate dal fornitore nel periodo di riferimento (semestre) per tutte le figure professionali. $X = \text{Somma delle sostituzioni}$
Lds.03	Presenza di personale del fornitore negli orari previsti o richiesti contrattualmente	Numero assenze	$X \leq 2$	Somma giorni di assenza delle figure professionali (esclusi i giorni di sostituzione), registrati nel periodo di riferimento (mese) $X = \text{Somma delle assenze} - \text{Somma dei giorni di sostituzione}$
Lds.04	Tempestività nella sostituzione delle risorse	Giorni	$X \leq 3$ giorni	Scostamento in giorni tra data effettiva di sostituzione e la data del primo giorno di assenza: $X = \text{Data effettiva} - \text{Data di assenza}$
Lds.05	Personale inadeguato	Nr. Risorse	$X = 0$ risorse	Numero risorse ritenute inadeguate dall'Amministrazione

Il mancato rispetto dei livelli di servizio sopra riportati comporterà l'applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

5.5 - Punto di contatto (Help Desk) - Sistema di “Trouble Ticket System” (TTS)

Il servizio di manutenzione dovrà prevedere l'attivazione da parte dell'Impresa di un numero telefonico di contatto, di un indirizzo e-mail e di un “Trouble Ticket System (TTS)” attivo dal

Lunedì al Venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 17.00, al fine di segnalare le richieste di manutenzione “correttiva a guasto”.

Tutte le richieste di intervento dovranno essere tracciate all’interno di un sistema di gestione dei “ticket (TTS)”, con l’indicazione di almeno i seguenti dati:

- numero apertura della segnalazione (Id ticket);
- data e ora della segnalazione dell’Amministrazione;
- nominativo del personale dell’Amministrazione che ha aperto la segnalazione di intervento;
- impianto interessato;
- breve descrizione dell’anomalia.

All’atto dell’apertura di un “ticket” a seguito di una segnalazione di intervento, il “sistema” dovrà inviare una notifica via mail al Direttore dell’Esecuzione del contratto, nella quale dovranno essere contenuti i dati sopra riportati.

Analogamente, con i dati aggiornati e con l’aggiunta della data e dell’ora di chiusura dell’intervento, dovrà essere inviata all’atto della chiusura del “ticket”.

5.5.1 - Livelli di servizio su tempo di risposta del “punto di contatto”

Il “ticket” per la segnalazione di un intervento, effettuata sia telefonicamente che via “e-mail”, dovrà essere aperto entro 60 (sessanta) minuti dalla ricezione della segnalazione medesima.

Per il “Punto di contatto” dovranno essere garantiti i seguenti livelli minimi di servizio sui tempi massimi di attesa:

- risposta entro 20” (secondi), per il 90% delle chiamate ricevute (verrà misurato il tempo che intercorre tra l’inizio della chiamata e la risposta da parte dell’operatore);
- risposta entro 60” (secondi), per il 10% delle chiamate ricevute;
- percentuale di chiamate perse che non dovrà essere superiore al 5%.

Si definisce chiamata perduta quella telefonata:

- che non ottiene risposta da un operatore entro 90 secondi;
- a cui segue il segnale di occupato;
- a cui segue risposta immediata tramite messaggio pre-registrato;
- viene messa in diretto contatto con la segreteria telefonica (soluzione ammessa solo per chiamate fuori orario di servizio).

Periodo di osservazione: semestrale.

Il mancato rispetto dei “livelli di servizio” sopra riportati e delle modalità nella gestione delle chiamate comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

5.6 - Servizio di “Formazione”

5.6.1 - Piano formativo

L’Impresa, entro il termine di **“comunicazione di approntamento alla verifica funzionale di conformità”**, di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.8, **da effettuarsi entro il termine di 45 (quarantacinque) giorni solari** decorrenti dal termine delle attività di cui ai Paragrafi 4.bis.3, 4.bis.4, 4.bis.5 e 4.bis.6, presenterà un documento denominato “Piano Formativo”.

Tale **“Piano Formativo”**, che conterrà le modalità di dispiegamento del servizio di formazione e individuerà il percorso in termini di obiettivi da conseguire, modalità, mezzi, tempi e criteri di valutazione, sarà sottoposto a valutazione e approvazione da parte dall’Amministrazione per mezzo del Direttore dell’Esecuzione del contratto entro 5 (cinque) giorni solari dalla presentazione dello stesso.

Nel caso in cui la valutazione del **“Piano Formativo”** risultasse negativa o insufficiente, questo dovrà essere nuovamente presentato per la valutazione entro e non oltre 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione del rigetto.

Trascorsi tali 10 (dieci) giorni, qualora il suddetto **“Piano Formativo”** non sia ancora disponibile o la successiva verifica risulti ancora negativa, l’Amministrazione potrà rifiutare la fornitura riservandosi la facoltà di risolvere il contratto per mancato adempimento e di procedere in danno, con conseguente incameramento dell’intero deposito cauzionale e fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L’esito di tale verifica sarà comunicato all’Impresa a mezzo PEC da parte dell’Amministrazione.

Il mancato rispetto dei termini indicati al presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

5.6.2 – Servizio di formazione del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli

L’Impresa, a decorrere dalla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione da parte dell’Amministrazione del certificato di positiva verifica funzionale di conformità, di cui al precedente articolo 4, Paragrafo 4.bis.8, ed a fronte dell’avvenuta approvazione del **“Piano Formativo”**, di cui al precedente Paragrafo 5.6.1, dovrà garantire un servizio di “formazione” al

fine di consentire piena autonomia operativa al personale del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli, che opererà come:

- **Utilizzatore** per le attività di supervisione degli “impianti/sistemi” monitorati operando sul “Building Management System”;
- **Amministratore di Sistema** per le attività concernenti la configurazione e gestione del “Building Management System”.

5.6.3 – Dimensionamento e “Livello del servizio”

Il servizio di “Formazione” dovrà essere dimensionato come di seguito indicato:

- nr. 5 giornate di formazione per **“Utilizzatore”**;
- Nr. 2 giornate di formazione per **“Amministratore di Sistema”**.

Il completo e corretto espletamento delle sessioni di formazione sarà certificato mediante apposita relazione sulla formazione svolta a cura del Direttore dell’Esecuzione del contratto.

Tale relazione comprenderà un questionario con l’indicazione del livello di gradimento del corso da parte dei discenti il quale dovrà essere redatto a cura dell’Impresa, di concerto con il Direttore dell’Esecuzione del contratto, e compilato dai partecipanti al corso.

Il mancato rispetto dei termini e modalità indicate nel presente Paragrafo comporterà l’applicazione di specifiche penalità previste al successivo articolo 11.

Articolo 6

(Scioperi e cause di forza maggiore)

Eventuali scioperi nazionali delle maestranze, purché tempestivamente denunciati entro 48 (quarantotto) ore dal loro inizio e dimostrati con documenti riconosciuti validi dall’Amministrazione, daranno diritto al prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale pari ad altrettanti giorni solari quanti sono stati quelli di sciopero.

I termini di esecuzione contrattuale non potranno essere prolungati in caso di scioperi aziendali, intendendo per tali quelli che si originano o si esauriscono nel ristretto ambito dell’azienda. Qualora altri eventi di forza maggiore (incendi, alluvioni o altre cause naturali) impediscano all’Impresa di rispettare i termini fissati, si conviene che i termini stessi potranno essere prolungati a richiesta dell’Impresa e a giudizio insindacabile dell’Amministrazione, e comunque per non oltre 30 (trenta) giorni.

Ove successivamente alla consegna delle realizzazioni insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento delle

prestazioni, l'Impresa è tenuta a proseguire le parti di attività eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale delle attività non eseguibili, dandone atto in apposito verbale.

Le contestazioni dell'Impresa in merito alle sospensioni delle attività sono iscritte a pena di decadenza nei verbali di sospensione e di ripresa delle attività, salvo che per le sospensioni inizialmente legittime, per le quali è sufficiente l'iscrizione nel verbale di ripresa delle attività; qualora l'Impresa non intervenga alla firma dei verbali o si rifiuti di sottoscriverli, deve farne espressa riserva sul registro di contabilità.

Quando la sospensione supera il quarto del tempo contrattuale complessivo il responsabile del procedimento dà avviso all'ANAC.

La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario e cessate le cause che ne hanno determinato l'adozione, il Responsabile unico del procedimento dispone la ripresa dell'esecuzione ed indica il nuovo termine contrattuale.

Qualora l'Impresa non adempia gli obblighi contrattuali entro il nuovo termine contrattuale stabilito dall'Amministrazione a seguito della disposta ripresa, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

L'Impresa, per ottenere un eventuale, ulteriore prolungamento dei termini di esecuzione contrattuale, dovrà inoltrare, con congruo anticipo rispetto al termine di scadenza contrattuale, specifica domanda di proroga, presentando altresì un'esauriente documentazione che provi la non imputabilità alla stessa delle cause che impediscono l'ultimazione delle attività nel termine previsto e la presumibile durata del ritardo, sulla cui ammissibilità decide il Responsabile unico del procedimento, sentito il Direttore dell'esecuzione del contratto, entro il termine massimo di 30 (trenta) giorni dal suo ricevimento.

Inoltre, in aderenza alle previsioni di cui all'articolo 8, comma 4, lettera c), del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, il rispetto delle misure di contenimento previste dall'articolo 1 del decreto-legge n. 6 del 2020 e dall'articolo 1 del decreto-legge n. 19 del 2020, nonché dai relativi provvedimenti attuativi, ove impedisca, anche solo parzialmente, il regolare svolgimento dei lavori ovvero la regolare esecuzione dei servizi o delle forniture costituisce causa di forza maggiore, ai sensi dell'articolo 107, comma 4, del decreto legislativo n. 50 del 2016 e, qualora impedisca di ultimare i lavori, i servizi o le forniture nel termine contrattualmente previsto, costituisce circostanza non imputabile

all'esecutore ai sensi del comma 5 del citato articolo 107 ai fini della proroga di detto termine, ove richiesta.

Non si applicano gli obblighi di comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione e le sanzioni previsti dal terzo e dal quarto periodo del comma 4 dell'articolo 107 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e ss.mm.ii..

Articolo 7

(Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale di conformità)

Ferme restando le altre disposizioni previste dagli articoli 39 e seguenti delle Condizioni Generali d'oneri in materia di collaudo e relativo esito, nel caso che venga pronunciata decisione di rifiuto di quanto presentato alla verifica funzionale, l'Impresa potrà, alternativamente:

- a) riproporre - entro 15 giorni solari dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo Pec, della decisione di rifiuto – le realizzazioni/beni già sottoposte alla verifica con esito negativo, accompagnate da una dettagliata relazione che specifichi il modo con il quale è stato ovviato ai difetti e/o alle avarie riscontrate;
- b) sottoporre - entro il medesimo termine di 15 giorni dalla data di ricezione della comunicazione, a mezzo Pec, della decisione di rifiuto - alla preventiva valutazione tecnica da parte dell'Amministrazione dei beni in sostituzione di quelli rifiutati ed, in caso di valutazione favorevole del predetto Ufficio, presentare detti beni, entro 30 giorni decorrenti dalla data di comunicazione del favorevole parere tecnico economico emesso, per la verifica inventariale e funzionale.

Restano comunque salvi i termini e le condizioni di cui agli articoli 4 e 4.bis del presente contratto. In ogni caso, gli oneri di ritiro (ovvero: disinstallazione, ecc.) dei beni sottoposti alla verifica risultata negativa restano a carico dell'Impresa. Se entro il termine stabilito dall'Amministrazione, l'Impresa non avrà provveduto alle operazioni di cui al presente capo, tale attività sarà effettuata dall'Amministrazione che si rivarrà sull'Impresa stessa mediante incameramento del deposito cauzionale per un ammontare pari al valore congruito dall'Amministrazione in relazione ai materiali ed alle attività non eseguite.

Nell'ipotesi di mancata ripresentazione nei termini contrattualmente fissati e/o di esito sfavorevole anche della seconda verifica funzionale, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del contratto, con l'incameramento dell'intero deposito cauzionale nonché all'esecuzione in danno dell'Impresa, fatta salva ogni altra azione risarcitoria.

Le eventuali spese di viaggio, di vitto e pernottamento del personale dell'Amministrazione resteranno a carico dell'Impresa in tutte le ipotesi in cui la verifica risulti negativa o, per cause imputabili all'Impresa non possa essere effettuata alla data convenuta, secondo le modalità di cui all'articolo 4 del presente contratto.

Contro la determinazione negativa è ammesso il ricorso da parte dell'Impresa al Ministero dell'Interno.

Articolo 8

(Adempimenti antimafia e subappalto)

La stipula del presente atto viene eseguita sotto l'osservanza degli adempimenti previsti dalle Leggi 31/5/1965 n. 575, 19/3/1990 n. 55, 17/1/1994 n. 47, dal Decreto Legislativo 8/8/1994 n. 490, dal DPR 252 del 3 giugno 1998 e dal Decreto Legislativo n. 159/2011, come integrato e corretto dal Decreto Legislativo n. 218/2012 e dal decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120.

In base alla normativa antimafia, si procede alla stipula del presente contratto anche in assenza dell'informativa antimafia in ossequio all'articolo 3, comma 2, del decreto legge 16/7/2020, nr. 76, come convertito, con modificazioni, dalla Legge 11/9/2020, nr. 120, recante la previsione, fino al 31 dicembre 2021, di procedere all'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, mediante il rilascio della informativa liberatoria provvisoria, immediatamente conseguente alla consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, sotto condizione risolutiva. Richiesta prot.: PR_RMUTG_Ingresso_.....

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione risolverà di diritto il contratto nell'ipotesi di esito positivo della informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

E' ammesso il ricorso al subappalto nei limiti del **40%** dell'importo complessivo del contratto, alla luce dell'articolo 105, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, come modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto legge nr. 77/2021, e delle indicazioni di cui alle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019.

L'Amministrazione, pur tenendo in debita considerazione le intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all'istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l'appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, così fissando il limite del 40% dell'importo complessivo di aggiudicazione. In applicazione dell'articolo 105, comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, come da ultimo modificato dall'articolo 49, comma 1, lettera b), sub. 2). del decreto legge n. 77/2021, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

La stazione appaltante applicherà in ogni caso le previsioni di cui all'articolo 17-bis D.Lgs.vo 241/97 relativamente al certificato di sussistenza dei requisiti per imprese appaltatrici.

L'Impresa provvederà al deposito del contratto di subappalto presso gli Uffici dell'Amministrazione almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.

Contestualmente, l'Impresa trasmetterà, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal vigente Codice degli Appalti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii..

Non si considerano subappalto gli acquisti di materiali, semilavorati effettuati presso terzi per l'approvvigionamento di componenti previsti in commercio e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

Non si configurano, altresì, come attività cedute in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono depositati alla Stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare.

L'Impresa comunica alla Stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del subcontraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

Sono, altresì, comunicate alla Stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

L'Impresa rimane in ogni caso unica responsabile in via esclusiva della corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nei confronti dell'Amministrazione, anche per quelle attività svolte da aziende appaltatrici.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto e procedere ad esecuzione in danno nel caso in cui venissero rilevati subappalti non autorizzati nel corso dell'esecuzione del contratto.

Articolo 9

(Modifiche e varianti tecniche)

Qualora nel corso dell'esecuzione della fornitura si rendesse necessario ed opportuno, anche su proposta dell'Impresa, operare modifiche, nonché varianti al contratto di appalto in corso di validità derivante dalla presente procedura, per il configurarsi delle ipotesi previste e disciplinate dall'articolo 106, comma 1, lettere b), c), d) ed e), del D.Lgs.vo 50/2016 e ss.mm.ii. e nel rispetto di entrambe le condizioni di cui al successivo comma 2, lettere a) e b), del sopramenzionato articolo, il Responsabile unico del procedimento provvederà a fornire formale autorizzazione.

Qualora dette modifiche, previi accordi tra le parti, risultassero di entità tale da non dar luogo a variazioni dei prezzi o delle altre condizioni contrattuali, l'Impresa sarà tenuta ad eseguirle senza alcun compenso su richiesta dell'Amministrazione.

Qualora, viceversa, esse comportassero delle diminuzioni, sarà del pari convenuta la riduzione da apportare al prezzo contrattuale.

Quanto sopra sarà fatto constatare:

- a) con verbale sottoscritto dalle parti, qualora le modifiche o le varianti tecniche non comportino prolungamenti dei termini di verifica e/o consegna, sospensione di lavori e variazioni di prezzo;
- b) con atto addizionale, se le modifiche o le varianti tecniche comportino variazioni di prezzo, prolungamento dei termini di verifica e/o consegna, diminuzioni di prestazioni e comunque di oneri e costi.

Tali documenti, sottoscritti dalle parti, dovranno chiaramente precisare:

- a) le modifiche da introdurre, descritte singolarmente;
- b) la frazione dei materiali in fornitura sui quali ciascuna modifica dovrà essere introdotta in dipendenza dello stato di esecuzione del contratto;
- c) l'incidenza di tali modifiche del materiale in fornitura sulle caratteristiche, sulle prestazioni e sui tempi contrattuali.

Detti documenti dovranno, altresì, essere sottoposti alla successiva approvazione del Responsabile unico del procedimento.

Articolo 10

(Garanzia definitiva per la stipula del contratto)

A titolo di garanzia degli obblighi assunti, l'Impresa, ai sensi degli articoli 103 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii., ha costituito una garanzia definitiva di € _____, pari al __, __% dell'importo contrattuale, mediante polizza fidejussoria nr. _____ del _____ rilasciata da _____, senza eccezioni ed oneri di preventiva escussione.

La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La fideiussione è conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

La fidejussione è corredata da un'autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale

il sottoscrittore dell'Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso dei poteri per impegnare il garante.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di effettuare controlli interrogando direttamente gli istituti assicurativi circa le garanzie rilasciate ed i poteri dei sottoscrittori.

La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.

L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Lo svincolo è **automatico**, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

Qualora l'ammontare della polizza dovesse ridursi per qualsiasi causa, la Società aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull'importo del prezzo da versare alla Società aggiudicataria, fatta salva la facoltà, da parte dell'Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno.

La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

La fidejussione non contiene una data di scadenza e resterà in vigore per tutta la durata del contratto compreso il periodo delle garanzie e delle manutenzioni previste.

La garanzia riporta la seguente dicitura: **“Garanzia definitiva per l’atto negoziale avente ad oggetto l’“aggiornamento tecnologico del Building Management System (BMS) e dei sottosistemi monitorati del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato di Napoli (CEN) ed adeguamento tecnologico del Building Management System (BMS) e dei sottosistemi monitorati del Centro Unico Backup di Bari (CUB), con connessa formazione e relativi servizi di assistenza e manutenzione preventiva, adeguativa/evolutiva e correttiva a guasto, nonchè di help desk, per un arco temporale di 36 (trentasei) mesi”.**

Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte della Società aggiudicataria, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.

Articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale)

11.1 – “Kick off meeting”

Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,5 per mille del valore netto del contratto.

11.2 – “Progetto Tecnico”

Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’0,5 per mille del valore netto del contratto.

11.3 – Aggiornamento tecnologico del “Building Management System” e dei “sottosistemi” monitorati del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli

Il mancato rispetto del termine di cui all’articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, comporterà l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all’1 per mille del valore netto del contratto.

11.4 – Adeguamento del “Building Management System” e dei “sottosistemi” del Centro Unici Backup di Bari

Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

11.5 – Interoperabilità e mutua gestione tra i “sistemi Building Management System” del Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato (CEN) di Napoli BMS del CEN di Napoli e del Centro Unico Backup di Bari

Il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

11.6 - “Magazzino di scorta”

Il mancato rispetto del termine, di cui all'articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

11.7 – “Piano dei test” - Approntamento alla verifica funzionale di conformità

Il mancato rispetto del termine di cui all'articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.7, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'1 per mille del valore netto del contratto.

11.8 – Servizio di manutenzione “preventiva” - “Report riepilogativo” dei controlli

Il mancato rispetto del termine, di cui all'articolo 5, Paragrafo 5.1, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'0,1 per mille del valore netto del contratto.

11.9 – Servizio di manutenzione “correttiva a guasto” - “Scheda di consuntivo intervento”

Il mancato rispetto del termine, di cui all'articolo 5, Paragrafo 5.2, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'0,1 per mille del valore netto del contratto.

11.10 – Servizio di manutenzione “adeguativa/evolutiva” – “Rendiconto”

Il mancato rispetto del termine, di cui all'articolo 5, Paragrafo 5.3, comporterà l'applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente all'0,1 per mille del valore netto del contratto.

11.11 – Manutenzione “preventiva”

Il mancato rispetto dei “Livelli di servizio” previsti all’articolo 5.4, Sottoparagrafo 5.4.1, del presente atto negoziale comporterà l’applicazione delle seguenti penali:

1. Prima effettuazione dei controlli ed attività semestrali (30 gg solari dall’avvio del servizio):

> applicazione di una penale, in misura giornaliera, pari allo 0,3 per mille del valore netto del contratto.

2. Effettuazione dei successivi controlli ed attività semestrali (30 gg solari successivi alla scadenza del precedente periodo di osservazione semestrale):

> applicazione di una penale, in misura giornaliera, pari allo 0,3 per mille del valore netto del contratto.

11.12 – Manutenzione “correttiva a guasto”

Il mancato rispetto dei “Livelli di servizio” previsti all’articolo 5.4, Sottoparagrafo 5.4.2, del presente atto negoziale comporterà l’applicazione delle seguenti penali:

Tipo di guasto	Descrizione	Tempo di intervento	Tempo di risoluzione guasto	Penale
Bloccante	Malfunzionamento che impedisce l'uso dell'intero sistema BMS di una delle due sedi o di una o più funzioni essenziali.	Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 120 minuti dalla chiamata per il 90% dei casi. Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro 180 minuti dalla chiamata per il 10% dei casi	Entro 24 ore solari dalla chiamata per il 90% dei casi. Entro 30 ore solari dalla chiamata per il 10% dei casi	È prevista l'applicazione di una penale pari allo 0,04% dell'importo del contratto ogni 60 minuti di ritardo rispetto all'ora prevista per l'intervento e/o per la risoluzione del guasto.
Guasto non bloccante	Malfunzionamento che impedisce l'uso di funzionalità non essenziali o critiche del sistema BMS di una delle due sedi in condizioni tali per cui non si ha un effetto penalizzante sull'operatività della sede.	Il sopralluogo dovrà essere iniziato entro il giorno lavorativo successivo a quello della chiamata.	Entro 2 giorni lavorativi dalla chiamata.	È prevista l'applicazione di una penale pari all'1% dell'importo del contratto ogni 24 ore lavorative di ritardo sull'intervento e/o sulla risoluzione del guasto

11.12 – Manutenzione “adeguativa/evolutiva”

Il mancato rispetto dei “Livelli di servizio” previsti all’articolo 5.4, Sottoparagrafo 5.4.3, del presente atto negoziale comporterà l’applicazione delle seguenti penali:

Codice Lds	Livello di servizio	Metrica	Soglia di accettazione	Modalità di calcolo	Penali
Lds.01	Tempestività nella consegna del rendiconto delle attività svolte	Giorni	$X \leq 0$ giorni	Scostamento tra data effettiva di consegna e la data prevista del quinto giorno lavorativo successivo al semestre di riferimento: $X = \text{Data effettiva} - \text{Data prevista}$	0,5 per mille del valore netto del contratto per ogni giorno di ritardo
Lds.02	Numero di risorse sostitutive su iniziativa del fornitore	Numero sostituzioni	$X \leq 5$ nel 1° semestre di riferimento $X \leq 2$ nei restanti periodi	Somma delle sostituzioni effettuate dal fornitore nel periodo di riferimento (semestre) per tutte le figure professionali. $X = \text{Somma delle sostituzioni}$	0,5 per mille del valore netto del contratto per ogni risorsa eccedente rispetto a quelle previste nel periodo di riferimento
Lds.03	Presenza di personale del fornitore negli orari previsti o richiesti contrattualmente	Numero assenze	$X \leq 2$	Somma giorni di assenza delle figure professionali (esclusi i giorni di sostituzione), registrati nel periodo di riferimento (mese) $X = \text{Somma delle assenze} - \text{Somma dei giorni di sostituzione}$	0,3 per mille del valore netto del contratto per ciascun giorno di assenza delle figure professionali previste
Lds.04	Tempestività nella sostituzione delle risorse	Giorni	$X \leq 3$ giorni	Scostamento in giorni tra data effettiva di sostituzione e la data del primo giorno di assenza: $X = \text{Data effettiva} - \text{Data di assenza}$	0,5 per mille del valore netto del contratto per ogni giorno di ritardo
Lds.05	Personale inadeguato	Nr. risorse	$X = 0$ risorse	Numero risorse ritenute inadeguate dall'Amministrazione	0,5 per mille del valore netto del contratto per ciascuna risorsa ritenuta inadeguata dall'Amministrazione

11.13 – Punto di contatto (help desk) – Sistema di “Trouble Ticket System” (ITTS)

Il mancato rispetto dei termini di cui all'articolo 5, Paragrafo 5.5.1, comporterà l'applicazione delle seguenti penali:

<i>Valori di Soglia</i>		<i>Penali</i>	
		Causale	Importi
Tempo Max Attesa	20 secondi nel 90% dei casi 60 secondi nel 10% dei casi	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione
Chiamate Entranti perdute	Max 5%	Per ogni punto o frazione percentuale in meno rispetto ai valori di soglia	1‰ del valore contrattuale del servizio nel periodo di osservazione

11.14 – “Piano formativo” e “Servizio di formazione”

I ritardi maturati nella presentazione del “Piano Formativo”, di cui al precedente articolo 5, Paragrafo 5.6.1, comporteranno l’applicazione, in misura giornaliera, di una penale corrispondente allo 0,3 per mille del valore netto del contratto.

La mancata erogazione del servizio di formazione e/o con modalità non concordate con l’Amministrazione e/o con un grado di soddisfacimento non conformi alle richieste, di cui all’articolo 5, Paragrafo 5.6.2, comporterà la ripetizione dello stesso ovvero la mancata corresponsione del compenso previsto.

11.15 - Termine essenziale

In tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, l’ammontare complessivo delle penalità non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’importo contrattuale.

Parimenti, in tutte le ipotesi previste di applicazione di penali disciplinate dai precedenti capoversi, trascorso il termine di 15 (quindici) giorni, da considerarsi **termine essenziale** ai sensi dell’articolo 1457 del Codice civile, il ritardo è da considerarsi grave inadempimento e l’Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, all’incameramento del deposito cauzionale, all’esecuzione in danno dell’Impresa, nonché all’affidamento della fornitura al secondo classificato nella procedura di gara di affidamento.

Qualora l’importo complessivo delle medesime dovesse risultare superiore al limite del 10% dell’importo contrattuale, l’Amministrazione, previa diffida ad eseguire l’attività entro il termine ultimo di 30 giorni, procederà alla risoluzione contrattuale in danno dell’aggiudicatario ed all’incameramento del deposito cauzionale, fatto salvo il diritto dell’ulteriore risarcimento per i danni causati dall’inadempimento del contratto.

L’applicazione delle penali non preclude il diritto dell’Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore.

Le domande per disapplicazione delle penalità, motivate e documentate esaurientemente, dovranno essere presentate all’Amministrazione, pena la decadenza, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ricezione della raccomandata con la quale è stata comunicata l’applicazione della penalità.

Articolo 12

(Pagamenti e tracciabilità dei flussi finanziari)

12.1 – Aggiornamento tecnologico del BMS e dei sottosistemi monitorati del CEN di Napoli;

- Adeguamento del BMS e dei sottosistemi monitorati del CUB di Bari;

- Interoperabilità e mutua gestione tra i sistemi BMS del CEN di Napoli e del CUB di Bari;

- "Magazzino di scorta";

Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, da emettersi successivamente alla data di ricezione della comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva di cui al precedente articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.8, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di avvenuta approvazione del certificato di verifica di conformità funzionale positiva, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alla previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.

12.2 – "Servizio di manutenzione "preventiva, (pagamento a canone semestrale);

- Servizio di manutenzione "correttiva a guasto", (pagamento a canone semestrale);

- Help desk, (pagamento a canone semestrale);

Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, n. 244, da emettersi **semestralmente** successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento e comunque successivamente all'acquisizione della dichiarazione di regolare esecuzione del relativo servizio rilasciata dal Direttore dell'Esecuzione del contratto, ovvero entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data di comunicazione di regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto,

nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e s.w.s.mm.ii..

12.3 - Servizio di manutenzione "adeguativa/evolutiva" (rendicontazione a giornate):

Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, nr. 244, **da emettersi semestralmente** successivamente alla data di scadenza del periodo di riferimento comunque corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta) giorni, comunque decorrenti dalla data del termine del periodo di riferimento corredata dalla certificazione di regolarità di avvenute prestazioni e dalla rendicontazione delle giornate effettivamente prestate rilasciate dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d) dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii.

12.4 "Servizio di formazione" del CEN di Napoli (rendicontazione a corpo):

Quanto ad € IVA esclusa.

Le parti contrattuali, concordemente tra loro, convengono, come in effetti convengono, che, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, che recepisce la Direttiva Europea 2000/35/CE, come modificato dal Decreto Legislativo 9 ottobre 2012, n. 192, di recepimento della Direttiva 2011/7/UE, l'Amministrazione provvederà al pagamento di quanto dovuto entro il termine di 60 (sessanta) giorni lavorativi decorrenti, a seconda dei casi, dalla data di ricevimento della fattura elettronica di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della Legge 24/12/2007, n. 244, da emettersi al termine dell'avvenuta erogazione delle previste sessioni di formazione, comunque corredata dalla certificazione di avvenuta, regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, ovvero, entro il termine di 60 (sessanta)

giorni, comunque decorrenti dal termine dell'avvenuta erogazione delle previste sessioni di formazione, comunque corredata dalla certificazione di avvenuta, regolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell'esecuzione del contratto, nell'ipotesi di ricevimento in data anteriore della fattura, in aderenza alle previsioni di cui alle lettere b), c) e d), dell'articolo 4 del suindicato Decreto Legislativo n. 231/2002 e ss.mm.ii..

In ottemperanza all'art. 34 della Legge 31 dicembre 2009, n. 196, come da ultimo modificato dal Decreto Legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che prevede, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'adozione di un "nuovo concetto di impegno" della spesa, strutturato in imputazioni pluriennali ad esigibilità differita (IPE), si fa presente che l'esigibilità dell'importo contrattualizzato avrà le seguenti scadenze:

- € _____ IVA compresa – anno 2021;
- € _____ IVA compresa – anno 2022.
- € _____ IVA compresa – anno 2023.
- € _____ IVA compresa – anno 2024.

Le predette fatture dovranno essere intestate a: MINISTERO DELL'INTERNO - DIPARTIMENTO DELLA P.S. – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale – Ufficio Attività Contrattuale Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, secondo le modalità disposte dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 (**Tracciabilità dei flussi finanziari**), recante il numero **CODICE CIG 87747164B6, CODICE CUP F63D19000280001**, e trasmesse secondo le modalità previste dalla Legge nr. 244 del 24/12/2007 e dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze nr. 55 del 3/4/2013 recante il relativo Regolamento di attuazione, con **codice IPA: U64LLU**.

Resta fin d'ora inteso che il presente contratto si intenderà espressamente risolto in tutti i casi in cui risulterà che le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di Banche o della Società Poste Italiane S.p.A..

CODICE CIG 87747164B6

CODICE CUP F63D19000280001

CONTO CORRENTE DEDICATO:

GENERALITA' DELEGATI AD OPERARE SUL CONTO:

CODICE FISCALE AZIENDA

12.5 - Clausola risolutiva espressa

L'Impresa, nell'eventualità di ricorso all'istituto del subappalto, si impegna, sin da ora, a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura competente della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

In caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi attraverso i canali indicati nel Paragrafo precedente, il presente contratto si intenderà nullo e quindi automaticamente ed espressamente risolto, in applicazione dell'articolo 3, comma 8, della Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

L'Impresa si obbliga a partecipare, giustificandola con documenti legali, qualunque successiva variazione della forma di pagamento e relativa quietanza indicate nel contratto.

Ove si ometta di partecipare la predetta comunicazione, l'Amministrazione rimarrà esonerata da qualsiasi responsabilità che possa derivare per i pagamenti effettuati con le modalità previste dal comma precedente.

Nel caso si dovessero verificare decadenze o cessazioni dalle cariche statutarie, anche se tali decadenze o cessazioni avvengano "ope legis" e/o per fatto previsto negli atti legali del fornitore, quando anche pubblicate nei modi di legge, l'Impresa s'impegna a darne tempestiva notifica all'Amministrazione stipulante.

In difetto di tale comunicazione, l'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per la forma ed i modi di pagamento eseguiti.

Tutti gli importi eventualmente dovuti a titolo di penale potranno, senza oneri di diffida o di azione giudiziaria, essere detratti dal corrispettivo dovuto dall'Amministrazione che potrà rivalersi anche sul deposito cauzionale.

Articolo 13

(Vizi)

L'Impresa sarà tenuta a garantire, ai sensi dell'articolo 1490 del Codice civile, che la merce fornita sia immune da vizi o difetti di costruzione delle materie prime, che la rendano inidonea all'uso al quale è destinata, o che ne diminuiscano in modo apprezzabile il valore, nonché possedere tutti i requisiti indicati nella documentazione allegata all'offerta.

I beni dovranno essere garantiti dall'Impresa da tutti gli inconvenienti non derivanti da causa di

forza maggiore, per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi, salvo maggiore durata offerta dalla medesima, a decorrere dalla data di consegna all'ente fruitore, ai sensi del Codice del Consumo di cui al Decreto Legislativo 6/9/2005, n. 206.

Pertanto, l'Impresa sarà obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo, dipendenti da vizi di costruzione, da materiali impiegati o da difettoso assemblaggio.

Articolo 14

(Clausola dell'Amministrazione più favorita)

L'Impresa assicura che i prezzi indicati nella lettera di offerta e riprodotti in contratto sono i più favorevoli praticati a parità di prestazioni, termini e condizioni, a qualsiasi altro soggetto pubblico in Italia e in ambito comunitario e che eventuali minori prezzi, fino al collaudo dell'applicativo previsto nel presente contratto, saranno applicati anche alla presente fornitura. Tale clausola non sarà applicata con effetto retroattivo per le eventuali prestazioni similari già erogate ed accettate dall'Amministrazione.

Articolo 15

(Brevetti e diritti d'autore)

L'Impresa sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale promossa nei confronti dell'Amministrazione, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che le macchine o i programmi o i prodotti "software" e il materiale su licenza, di seguito indicati congiuntamente con il termine "prodotti", o il loro uso violino in Italia brevetti per invenzione, modelli industriali o diritti d'autore.

In tal caso, l'Impresa pagherà le somme eventuali dovute a titolo di risarcimento danni e le spese giudiziali in seguito a sentenza di condanna esecutiva, purché l'Amministrazione informi immediatamente per iscritto l'Impresa di tali azioni promosse contro di essa, nonché di tutte le relative intimazioni preliminari e l'Amministrazione abbia conferito all'Impresa, riguardo a tali azioni le più esclusive facoltà di controllo della difesa anche in relazione ad eventuali trattative per la composizione della vertenza.

Le obbligazioni derivanti all'Impresa dalla presente clausola sono subordinate alla condizione che se i suddetti prodotti divengano, o ad opinione dell'Impresa possano divenire, oggetto di un'azione legale per violazione in Italia di brevetti o diritti d'autore, l'Amministrazione riconosca all'Impresa, a scelta ed a spese di quest'ultima, la facoltà di far ottenere all'Amministrazione il diritto di continuare ad usare i prodotti in questione o di sostituirli o modificarli in modo che non

violino più brevetti o diritti d'autore o ancora di ritirarli se nessuna di queste alternative, a giudizio dell'Impresa, fosse ragionevolmente attuabile.

In quest'ultima ipotesi, l'Impresa rimborserà all'Amministrazione:

- se trattasi di macchine, il loro valore al netto del valore di ammortamento alla data computato secondo la normale prassi dell'Impresa;
- se trattasi di prodotti "software" o di materiale su licenza, l'importo pagato dall'Amministrazione per il loro acquisto.

L'Impresa non avrà alcuna responsabilità per qualsiasi azione legale promossa contro l'Amministrazione basata su:

- combinazione, funzionamento od uso di un prodotto fornito dall'Impresa con apparecchiature o dati non forniti dall'Impresa;
- modifiche effettuate dall'Amministrazione di un prodotto fornito dall'Impresa;
- violazione in Italia di brevetti e diritti d'autore causata da un prodotto non fornito dall'Impresa anche se da essa distribuito.

Quanto sopra definisce i limiti di responsabilità dell'Impresa in relazione a violazione di brevetti o diritti d'autore.

Articolo 16

(Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale)

L'Impresa si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di lavoro, assumendosene a carico tutti i relativi oneri.

In particolare, l'Impresa si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante l'oggetto dell'appalto, le condizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi nonché di quelle retributive, previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro nazionali e di zona stipulati tra le parti firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna dei beni oggetto della presente fornitura.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.

Inoltre, l'Impresa si impegna ad osservare scrupolosamente, nei confronti del personale dipendente, le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro (Legge 9 dicembre 1977, n. 903 e Decreto Legislativo 11 aprile 2006 e successive modificazioni) e di diritto al lavoro dei disabili (Legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni).

L'Impresa appaltatrice risponde dell'osservanza degli obblighi da parte dei subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Si applicano le disposizioni di cui ai commi 28, 28 bis e 28 ter dell'articolo 35 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n.223, convertito con modificazioni dalla Legge 4 agosto 2006, n.248, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la realizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", concernenti la responsabilità solidale del committente/appaltatore con l'appaltatore/subappaltatore in materia di versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto l'appaltatore/subappaltatore.

In caso di accertate violazioni degli obblighi sopradetti, e salvo quanto previsto dall'articolo 5, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante il Regolamento di esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici, l'Amministrazione, previa comunicazione all'Impresa delle inadempienze denunciate dall'Ispettorato del Lavoro, o comunque accertate, potrà sospendere l'emissione dei mandati di pagamento per l'ammontare che sarà indicato dall'Ispettorato stesso fino a quando la vertenza non risulti definitiva.

Per detta sospensione, l'Impresa non può opporre eccezioni all'Amministrazione appaltante né pretendere da essa risarcimenti di danni.

La sospensione dei pagamenti non incide sull'obbligo dell'Impresa di adempiere alle proprie prestazioni e l'Impresa non potrà considerare tale comportamento dell'Amministrazione come inadempimento ovvero come produttivo di danni per l'Impresa stessa.

L'Impresa si impegna, comunque, a manlevare l'Amministrazione da tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'inosservanza delle norme e prescrizioni suddette.

Articolo 17

(Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali)

L'Impresa si obbliga a garantire il rigoroso rispetto della normativa di cui al decreto legislativo 10.8.2018, n. 101, recante il "Regolamento generale sulla protezione dei dati", che ha recepito il Regolamento (UE) 2016/679 del 27.4.2016, concernente la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati.

In particolare, con la sottoscrizione del presente contratto, a fronte della capacità di assicurare e dimostrare l'adozione ed il rispetto di misure tecniche organizzative adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali, l'Impresa è designata "Responsabile del trattamento", ai sensi dell'art. 28 del citato Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale di recepimento e adeguamento.

Il "Responsabile del trattamento" dovrà attenersi agli obblighi e alle istruzioni impartite dall'Amministrazione, in qualità di "Titolare del trattamento", riportati **nell'Allegato 8** al capitolato d'oneri (**Atto di nomina quale "Responsabile del trattamento dei dati personali"**), nonché in altro atto di natura contrattuale. Dovrà attenersi, inoltre, alle eventuali istruzioni che il "Titolare del trattamento" dovesse impartire per garantire la protezione e sicurezza dei dati personali.

L'Impresa è autorizzata al trattamento dei dati personali di cui al presente contratto esclusivamente per le finalità ivi indicate e, pertanto, eventuali trattamenti, comunicazioni e cessioni di dati personali per finalità diverse da quelle indicate nel contratto medesimo dovranno essere espressamente e specificatamente autorizzate dal "Titolare del trattamento".

Inoltre, il personale dell'Impresa che, nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, si troverà a dover utilizzare i dati messi a disposizione dall'Amministrazione, indicati quali "elementi classificati riservati", dovrà essere abilitato a tale utilizzazione nel medesimo livello richiesto per i dipendenti dell'Amministrazione stessa.

È fatto divieto al personale dell'Impresa ed a quello dell'Amministrazione di divulgare i dati attinenti alle informazioni di cui esso venga a conoscenza in relazione all'esecuzione del presente contratto, anche nell'eventualità di suo scioglimento per qualsiasi ragione.

Le parti si obbligano ad adottare tutte le misure necessarie a tali fini.

Ove l'Impresa intenda diffondere:

a) informazioni riguardanti dati tecnici sull'oggetto del contratto, che non siano stati;

precedentemente resi pubblici mediante la pubblicazione del bando di gara;

b) immagini riguardanti l'oggetto del contratto prima che lo stesso sia stato consegnato all'Amministrazione ed impiegato nei servizi d'istituto,

dovrà rivolgere apposita istanza all'Ufficio per le Relazioni Esterne della Segreteria del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, indirizzata per conoscenza all'Ufficio Attività Contrattuale per l'Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, all'Ufficio Tecnico e Analisi di Mercato e al Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizio Logistico della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico Logistici e della Gestione Patrimoniale.

Il predetto Ufficio per le Relazioni Esterne provvederà a fornire apposito riscontro, tenendo informati per conoscenza gli Uffici interessati.

L'Impresa si impegna a sostituire, in tempo utile, il proprio personale che per qualsiasi motivo dovesse lasciare l'attività in corso.

Il personale impiegato dall'Impresa dovrà essere di gradimento dell'Amministrazione che si riserva la facoltà di richiedere la sostituzione delle risorse utilizzate, nell'esecuzione del presente contratto, non ritenute idonee dall'Amministrazione.

I medesimi obblighi e prescrizioni dovranno essere assolti dalle Imprese subappaltatrici. (in caso di subappalto).

Resta inteso che, in caso di inosservanza da parte dell'Impresa e/o degli eventuali subappaltatori, di uno qualunque degli obblighi e delle istruzioni previsti dal presente articolo e nell' "Allegato Privacy", al Paragrafo 2d), Punto 7, ed al Paragrafo V, Punto 3, l'Amministrazione potrà dichiarare risolto automaticamente il contratto ed escutere la garanzia definitiva, previa diffida ad adempiere entro un termine inderogabile di 15 giorni², fermo restando che l'Impresa sarà tenuta a risarcire tutti i danni che dovessero derivarne all'Amministrazione e/o a terzi.

Articolo 18

(Decadenza e diritti dell'assuntore)

L'Impresa si obbliga, a pena di decadenza, a far precedere ogni eventuale azione in sede giudiziaria volta a far valere pretese di ogni tipo fondate sul presente contratto da un'apposita istanza, da trasmettersi al Dipartimento della Pubblica Sicurezza, nel termine di 3 (tre) mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto.

Articolo 19

(Recesso dell'Amministrazione)

Ai sensi dell'art.109 del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è in facoltà dell'Amministrazione, previa formale comunicazione da darsi con preavviso non inferiore a 20(venti) giorni, recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite.

Il decimo dell'importo delle opere non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto dei lavori, servizi o forniture eseguiti.

In ossequio al disposto di cui all'art. 1, comma 13, del D.L. n. 95/2012, convertito con Legge 7/8/2012, n. 135, l'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi tempo dal contratto, previa formale comunicazione a codesta Società con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle intervenute convenzioni stipulate da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26, comma 1, della Legge 23/12/1999, n. 488, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e codesta Società non acconsenta ad una modifica proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tali da rispettare il limite di cui all'art. 26, comma 3, della Legge n. 488/1999.

In ottemperanza al disposto di cui all'art. 92, comma 3, del D.Lgs.vo n. 159/2011(Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.) l'Amministrazione recederà dal contratto nell'ipotesi di esito positivo dell'informazione antimafia, fatto salvo il pagamento del valore delle opere già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 20

(Controversie contrattuali)

Tutte le controversie, nessuna esclusa, derivanti dalla interpretazione ed esecuzione del presente contratto, verranno deferite esclusivamente all'Autorità giurisdizionale competente.

Articolo 21

(Domicilio legale)

A tutti gli effetti di legge, l'Impresa dichiara di eleggere domicilio digitale _____, _____, ove è convenuto che possono essere ad esse notificati tutti gli atti di qualsiasi natura inerenti al contratto. L'Impresa è tenuta a comunicare all'Ente stipulante ogni successiva variazione del domicilio dichiarato. In mancanza della suddetta comunicazione, sono a carico dell'Impresa tutte le conseguenze che possono derivare dall'intempestivo recapito della corrispondenza, con particolare riferimento a quelle emergenti dall'eventuale ritardo nell'esecuzione del contratto.

Articolo 22

(Oneri fiscali)

Restano a carico dell'Impresa gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto.

Articolo 23

(Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità)

L'Amministrazione parteciperà all'Impresa, a mezzo PEC, l'avvenuta approvazione del contratto e la sua registrazione, a norma delle vigenti disposizioni di legge, da parte degli Organi di Controllo.

Il presente contratto, mentre vincola l'Impresa contraente fin dalla sua sottoscrizione, non impegnerà l'Amministrazione della Pubblica Sicurezza, se non dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'Impresa non assume alcuna altra obbligazione e non presta alcuna altra garanzia oltre a quelle espressamente previste dal presente contratto, salvi i limiti inderogabili di legge.

L'Impresa sarà responsabile anche per i danni derivanti da responsabilità di cui all'articolo 15 (Brevetti e diritti d'autore) del presente contratto.

L'applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), fatto salvo quanto disciplinato dal medesimo articolo 11, Paragrafo 11.15, è prevista nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.1, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.2, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.3, ultimo comma;

- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.4, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.5, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.6, ultimo comma;
- articolo 4.bis, Paragrafo 4.bis.7, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.1, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.2, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.3, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.4.1, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.4.2, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.4.3, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.5.1, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.6.1, ultimo comma;
- articolo 5, Paragrafo 5.6.2, ultimo comma.

L'Amministrazione, oltre all'ipotesi prevista dall'articolo 11 (Penalità in caso di ritardi e termine essenziale), Paragrafo 11.15, del presente contratto, procederà alla risoluzione contrattuale di diritto - mediante dichiarazione unilaterale dell'Amministrazione che verrà comunicata mediante lettera

raccomandata A.R. - e all'esecuzione in danno, con incameramento delle cauzioni, nelle fattispecie contemplate dalle seguenti clausole del presente contratto:

- articolo 6, comma 7;
- articolo 7, comma 4;
- articolo 8, ultimo comma;
- articolo 10, sestultimo comma;
- articolo 12, Paragrafo 12.5;
- articolo 17, ultimo comma;
- articolo 27, comma 2.

Inoltre, qualora l'Impresa non adempia anche ad uno degli altri obblighi derivanti dal contratto, non disciplinati dalle disposizioni indicate al quinto e al sesto comma del presente articolo 23, l'Amministrazione, accertata l'insussistenza di cause di forza maggiore, procederà a formale diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni.

Trascorso infruttuosamente tale termine, l'Amministrazione procederà parimenti alla risoluzione del contratto, con effetto immediato, all'esecuzione in danno ed al conseguente incameramento delle cauzioni, fermo restando il diritto della medesima a richiedere il risarcimento dei danni derivanti dal mancato adempimento.

Articolo 24

(Cessione del credito)

L'Impresa ha la facoltà di cessione, anche parziale, dei crediti derivanti dall'esecuzione del presente contratto, nel limite del 70% dei crediti stessi, a beneficio di primari Istituti di Credito.

Tale cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione.

La cessione del credito è opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla sua notifica.

Tale cessione del credito è consentita a condizione che sia contenuta nei limiti dei canoni maturati e non sia necessaria al reintegro della cauzione.

Articolo 25

(Salvaguardia dell'obsolescenza)

E' fatto obbligo all'Impresa di fornire, fino all'avvenuta effettuazione della verifica, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria.

A tal fine, l'Impresa dovrà comunicare all'Amministrazione tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione del contratto e fino alla verifica della fornitura, ferma restando la facoltà dell'Amministrazione medesima di accettarle, senza oneri aggiuntivi.

In caso di mancata comunicazione circa le varianti migliorative di cui al primo comma verrà applicata una penale pari all' 10% (dieci per cento) dell'importo del prezzo da versare all'Impresa.

Articolo 26

(Spese inerenti al contratto)

L'Impresa contraente nel formulare il prezzo della fornitura ha tenuto conto delle seguenti disposizioni: a) articolo 62 del Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (Regio Decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni), ai sensi del quale le spese inerenti al contratto sono a carico dell'Impresa;

- b) articolo 90 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto);
- c) articolo 40 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Testo Unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro);
- d) articolo 16-bis della Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (Regio Decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni).

Inoltre, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (recante la disciplina dell'imposta di bollo) ed in ottemperanza alla risoluzione n. 71/E in data 25 marzo 2003 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa e Contenzioso, sono soggetti a bollo, fin dall' origine, nelle misure di legge, i sottonotati documenti:

- a) verbali di consegna/riconsegna materiali all' Impresa per l'erogazione del servizio;
- b) verbali di consegna/riconsegna materiali all' Amministrazione;
- c) istanza di assegnazione di fondi su contratti perenti;
- d) richiesta di rimborso di penalità.

I relativi oneri saranno a carico dell'Impresa, in base all'articolo 8 del citato Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972, il quale stabilisce che nei rapporti con lo Stato l'imposta di bollo, quando dovuta, è a carico dell'altra parte. E' nullo, al riguardo, qualunque patto contrario.

Le spese inerenti al contratto, di cui al presente articolo, dovranno essere versate dall'Impresa entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data della stipula del presente contratto, sul c/c postale n. 871012 intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, con imputazione al Capo 14 - Capitolo 3552, ai sensi della legge 27 dicembre 1975, n. 790 relativamente alle spese di copia e. mod. F24 dell'Agenzia delle Entrate di Roma, relativamente alla imposta di registro e l'imposta di bollo.

In caso di omesso o ritardato versamento, le spese di cui al presente articolo verranno detratte in sede di liquidazione della prestazione, con l'aggiunta degli interessi legali decorrenti dal quinto giorno successivo alla data suddetta.

Articolo 27

(Risoluzione in caso di condanna penale)

E' sempre fatta salva la facoltà per l'Amministrazione, una volta acquisita conoscenza dell'esercizio di un'azione penale, a carico del rappresentante legale dell'Impresa o dei suoi Organi Societari o di uno dei suoi componenti, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, di sospendere

cautelativamente le proprie prestazioni ovvero l'intero contratto, previa valutazione dell'interesse pubblico all'erogazione del servizio.

In caso di sentenza definitiva di condanna, l'Amministrazione potrà procedere alla risoluzione del presente contratto; qualora la responsabilità penale venisse accertata successivamente all'avvenuta esecuzione del contratto, l'Amministrazione, a salvaguardia della propria immagine, potrà richiedere all'Impresa la corresponsione di un indennizzo pari al 10% dell'importo del contratto. L'Impresa avrà diritto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Articolo 28

(Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze)

L'Amministrazione ha valutato nel caso "di specie" la non sussistenza di interferenze nelle attività lavorative. I costi della sicurezza per tali rischi sono pari a zero.

Si allega il D.U.V.R.I statico (All.1).

Articolo 29

(Patto di integrità)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi contenuti nell'unito "Patto di integrità" (All.2), predisposto nel rispetto del disposto normativo di cui all'articolo 1, comma 17, della Legge n. 190/2012 ed allegato al presente atto negoziale, di cui diviene parte integrante, impegnandosi reciprocamente ad improntare i rispettivi comportamenti ai principi di trasparenza e correttezza in esso contenuti.

Articolo 30

(Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno)

Le parti dichiarano di conformarsi agli obblighi derivanti dall'unito "Codice di comportamento dei dipendenti del Ministero dell'Interno" (All.3), adottato nel rispetto del disposto normativo di cui al D.P.R. 16/4/2013, nr. 62, approvativo del relativo Regolamento, a norma dell'articolo 54, comma 5, del Decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), come sostituito dall'art. 1, comma 44, della Legge del 6 novembre 2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e in riferimento agli atti di indirizzo emanati dalla Commissione Indipendente per la Valutazione la Trasparenza e l'Integrità delle

amministrazioni pubbliche in materia di codice di comportamento approvate con Delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 31

(Prevalenza delle clausole contrattuali)

In caso di controversa interpretazione tra i documenti tecnici e di dettaglio allegati ed il presente contratto prevale la *ratio* contenuta nelle clausole del contratto medesimo.

Richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, non in contrasto con l’ordinamento giuridico, in formato elettronico composto da pagine scritte per intero e parte della presente, oltre l clausole vessatorie.

Le Parti che lo approvano dichiarandolo conforme alle loro volontà e con me lo sottoscrivono, con firma acquisita digitalmente a norma di Legge.

L’UFFICIALE ROGANTE del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, **Dott.ssa**, interviene al fine di acclarare la piena validità dei certificati che corredano le sottoscrizioni digitali apposte. Tanto si rende ai fini dell’art. 47-Ter della L.16/02/1913, n. 89.

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Impresa dichiara di approvare specificatamente i seguenti articoli di contratto:

- articolo 4 – Validità contrattuale;
- articolo 4.bis – “Kick-off meeting” – “Progetto Tecnico” - Aggiornamento tecnologico del BMS e dei sottosistemi monitorati del CEN di Napoli - Adeguamento del BMS dei sottosistemi monitorati del CUB di Bari - Interoperabilità e mutua gestione tra i sistemi BMS del CEN di Napoli e del CUB di Bari – “Magazzino di scorta” - “Piano dei test” - approntamento alla verifica funzionale di conformità – Verifica funzionale di conformità”;
- articolo 5 - Servizio di assistenza e manutenzione “preventiva”, “correttiva a guasto” ed “adeguativa/evolutiva” – Help desk – Servizio di formazione - Livelli di servizio;
- articolo 6 - Scioperi e cause di forza maggiore;
- articolo 7 – Rifiuto e ripresentazione alla verifica funzionale finale di conformità;
- articolo 8 – Adempimenti antimafia e subappalto;
- articolo 9 – Modifiche e varianti tecniche;
- articolo 10 - Garanzia definitiva per la stipula del contratto;
- articolo 11 – Penalità in caso di ritardi e termine essenziale;
- articolo 12 – Pagamento e tracciabilità dei flussi finanziari, clausola risolutiva espressa;
- articolo 13 - Vizi;
- articolo 14 - Clausola dell'Amministrazione più favorita;
- articolo 15 – Brevetti e diritti d'autore;
- articolo 16 - Obblighi dell'Impresa nei confronti del proprio personale dipendente ed in materia di tutela ambientale;
- articolo 17 – Obblighi dell'Impresa in materia di tutela della riservatezza e di trattamento dei dati personali;
- articolo 18 – Decadenza e diritti dell'assuntore;
- articolo 19 - Recesso dell'Amministrazione;
- articolo 23 - Esecutività, vincoli contrattuali e responsabilità;
- articolo 24 - Cessione del credito;
- articolo 25 – Salvaguardia dell'obsolescenza;
- articolo 27 - Risoluzione in caso di condanna penale.